

## **STATUTO**

**RISPOSTAMICA SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE A  
R.L.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIA LUIGI EINAUDI 72

Numero REA: RO - 162394

Codice fiscale: 01498550290

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 09-12-2014 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis tabella  
allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Repertorio n.8790-----Raccolta n.6043-----

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di novembre.

= 24 novembre 2014 =

In Verona, Via Saffi n. 2/D.

Avanti a me dottor Nicola Marino, Notaio in Bovolone, iscritto al Collegio Notarile di Verona, sono comparsi i signori:

- **GRASTA FABIO**, nato a Palermo il 25 dicembre 1969, residente in Palermo Via E. Basile n. 218, codice fiscale GRS FBA 69T25 G273X, cittadino italiano;

- **DE ANGELI MASSIMO**, nato a Verona il 19 giugno 1961, residente a Verona Via Golosine 143/A, codice fiscale DNG MSM 61H19 L781G, cittadino italiano;

- **IMBIMBO LUCIO**, nato ad Avellino il 15 dicembre 1951, residente a Bussolengo (VR), Località Colombara, Via San Vito n. 60, codice fiscale MBM LCU 51T15 A509T, cittadino italiano.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

convengono quanto segue:

E' costituita tra i signori **GRASTA FABIO**, **DE ANGELI MASSIMO** e **IMBIMBO LUCIO**, una Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

**"RISPOSTAMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**

regolata dalle seguenti norme:

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita una Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"RISPOSTAMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**

La cooperativa sociale è ONLUS di diritto.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519 cc.

La Cooperativa ha sede in Rovigo.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese la sede della società è posta in Via Luigi Einaudi n. 72.

L'Organo Amministrativo potrà costituire ulteriori sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero

sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

## TITOLO II

### SCOPO - OGGETTO

#### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente anziani, malati e svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n. 381/91 art. 1 lett. "a", ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:

- l'assistenza domiciliare o in ambito ospedaliero, notturna e diurna, a anziani, malati, disabili;
- l'attività di prestazione di servizi consistente nella organizzazione di tutti i mezzi e le strutture anche umane destinate all'esercizio, da parte di persone regolarmente abilitate, delle professioni parasanitarie nell'ambito delle prestazioni infermieristiche, anche domiciliari, di rieducazione fisica di soggetti che abbiano subito traumi ortopedici o chirurgici, di psicomotricità, di fisioterapia, di sostegno delle famiglie dei malati, nonché di trasporto delle persone malate o inferme e di consegna a domicilio dei medicinali alle persone non autosufficienti;
- il servizio di mera consegna di farmaci a domicilio, i servizi di baby-sitter e di baby-parking, i servizi di "nidi in famiglia" e i corsi di formazione interni ed esterni per operatori ed assistenti familiari in genere.

Alla società resta interdetto l'esercizio in proprio di ogni attività medico-chirurgica e delle attività professionali in-

fermieristiche e di riabilitazione o di qualsiasi altra atti-

vità comunque riferibile alla esecuzione di prestazioni medico-sanitarie e paramediche che si intenda riservata e che pertanto potrà e dovrà essere svolta personalmente da coloro che a norma di legge siano legalmente abilitati ed iscritti all'apposito albo professionale.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

### TITOLO III

#### SOCI

#### **Art. 5 (Soci ordinari)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si

trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

**Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;
- b) l'indicazione del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art. 2528 c.c.

Contro le decisioni dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 34 del presente Statuto.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- A) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

B) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

**Art. 8 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

**Art. 9 (Recesso del socio)**

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

**Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere de-

liberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

**Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art. 12 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art. 13 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### **Art. 15 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti ad ogni modo effettuati e confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

#### **Art. 16 (Ristorno)**

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, con i limiti di legge.

#### **Art. 17 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione

sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

#### TITOLO V

##### RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

#### **Art. 18 (Decisioni dei soci)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 20.

#### **Art. 19 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)**

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;

2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-

li autorizzazioni alla stessa conseguenti;

3. l'indicazione dei soci consenzienti;

4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti trasmessi.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto al libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 20 (Assemblea)**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 18 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun so-

cio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adu-

nanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee separate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc.

**Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)**

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Pertanto, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 18 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti.

**Art. 22 (Elezione cariche sociali)**

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 23 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. Si applica il secondo comma dell'art. 2539 cc.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei

voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 25 (Amministrazione)**

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori. Almeno un componente dovrà essere scelto tra i soci sovventori ed uno tra i soci volontari. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

**Art. 26 (Compiti degli Amministratori)**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-

operativa e dalle sue controllate.

**Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 28 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 29 (Compensi agli Amministratori)**

I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

**Art. 30 (Rappresentanza)**

L'Amministratore unico o il Presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 31 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo quando nominato si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Si applica all'Organo di controllo il disposto di cui all'art. 2543 del codice civile.

**TITOLO VI**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 32 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

**Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma di legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

**TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 34 (Clausola Arbitrale)**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra la società e i soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori, membri dell'organo di controllo, ovvero nei loro confronti, purchè compromissibili, verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro Unico giudicherà secondo diritto e renderà il lodo entro novanta giorni dalla costituzione in collegio.

**Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

1. E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio

sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma di legge, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 36 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

\*\*\*\*\*

I costituenti stabiliscono che il capitale sia costituito da quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna e pertanto dà atto che il socio:

. **GRASTA FABIO** ha sottoscritto e versato due quote per complessivi Euro 50 (cinquanta) in contanti,

. **DE ANGELI MASSIMO** ha sottoscritto e versato due quote per complessivi Euro 50 (cinquanta) in contanti;

. **IMBIMBO LUCIO** ha sottoscritto e versato una quota per complessivi Euro 25 (venticinque) in contanti.

La società sarà amministrata da un Amministratore unico nominati a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni nella persona del signor **GRASTA FABIO**, sopra generalizzato, che accetta la carica.

L'Amministratore unico dichiara di aver ricevuto il 100% (cento per cento) dei conferimenti in denaro in contanti.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

Ai sensi dell'articolo 2463 del codice civile, le costituenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione è di Euro 1.500 (millecinquecento).

Ai soli fini della comunicazione di cui all'art. 111-ter delle norme di attuazione e transitorie del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, le parti convengono che la sede della società è ubicata a Rovigo, Via Luigi Einaudi n. 72.

L'eventuale modifica di tale indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modificazione dell'atto costitutivo e pertanto gli amministratori potranno depositare l'apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto, ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 19.10

Consta il presente atto di quattro fogli scritti per intere quattordici facciate e sin qui della quindicesima.

Firmato: Massimo De Angeli

Firmato: Imbimbo Lucio

Firmato: Fabio Grasta

Firmato: Nicola Marino Notaio